



# COMUNE DI CORANA

PROVINCIA DI PAVIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 19/12/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CORANA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2021 (ART. 26, COMMA 11 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017).

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Balduzzi Vittorio - Sindaco	Sì
2. Sozze' Pietro - Consigliere	Sì
3. Fermini Paolo Romano - Consigliere	Sì
4. Zuffada Silvia - Consigliere	Sì
5. Forcaia Gianni - Consigliere	Sì
6. Pasquali Laura - Consigliere	Sì
7. Orfano Simone - Consigliere	Sì
8. Mandiroli Andrea - Consigliere	No
9. Villani Silvano - Consigliere	Sì
10. Grandi Michele - Consigliere	Sì
11. Pagella Alessandro - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale **Cingolani Dott. Mariano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Balduzzi Vittorio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 28 del 19/12/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CORANA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2021 (ART. 26, COMMA 11 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti*

- l'art. 50 comma 10 in cui si prevede che il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale;
- l'art. 107 che individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 che precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Decreto Sindacale n.2 in data 01/06/2022 relativo al conferimento al Segretario Comunale dell'ente di funzioni di responsabile dei servizi ricadenti nell'Area Amministrativa/Finanziaria;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

**Atteso:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

**Considerato** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Rilevato** che il Comune di Corana, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2017 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20/12/2021;

**Considerato** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**Tenuto conto** che:

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*;
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;
- per completezza è stata elaborata una relazione sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, pubblicati dal MEF, utilizzando per la Sezione 3 il modello per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20 del TUSPP) (Scheda Revisione periodica), pubblicato dallo stesso MEF;

**Vista** la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dal Comune di Corana, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione;

**Richiamata** la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Corana, di cui all'allegato “B” della presente deliberazione;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto:

-“C” secondo il modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018;

**Considerato** che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui agli allegati “C” e “D” della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

**Visto** l'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*;

**Richiamata** la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la quale è stato al momento definita la portata applicativa di detta norma, evidenziando il richiamo ad economie di scala e al principio di efficienza che devono orientare le direttive dell'Ente socio;

**Ritenuto** pertanto di confermare le direttive di contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese pubblicitarie rispetto al 2014;

**Ritenuto** di definire, in applicazione dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 ed in base all'orientamento applicativo di cui alla citata deliberazione Corte dei Conti n. 80/2017, quale ulteriore obiettivo specifico, annuale e pluriennale, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, la seguente misura:

- miglioramento continuo del rapporto tra spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e ammontare dei ricavi;
- in particolare, per quanto riguarda il contenimento dei costi per il personale deve essere perseguita una politica orientata al contenimento dei costi stessi, comprese le spese per lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017;
- lo Statuto;
- il Regolamento di contabilità;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

votanti n. 9

favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 2

**DELIBERA**

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate dal Comune di Corana, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle

partecipazioni societarie del Comune di Corana, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Corana, di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate ed elaborate secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 (All. "C");
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto al punto 3 alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:
  - ASM Voghera S.p.A. (diretta)
  - ASM Vendita e Servizi S.r.l. (indiretta)
  - Reti Di. Voghera S.r.l. (indiretta)
  - ASMT Tortona S.p.A. (indiretta)
  - Voghera Energia S.p.A. (indiretta)
  - Pavia Acque S.c.ar.l. (indiretta)
  - GAL Oltrepo Pavese S.r.l. (indiretta)
  - Broni Stradella Pubblica S.r.l. (indiretta)
  - Gestione Ambiente S.p.A. (indiretta)
  - Gestione Acqua S.p.A. (indiretta)
  - Iren Laboratori S.p.A. (indiretta)
5. di dare atto altresì che:
  - ASM Voghera S.p.A. (diretta) sarà oggetto di azioni di contenimento dei costi entro l'esercizio 2023;
  - ASM Vendita e Servizi S.r.l. (indiretta) sarà oggetto di azioni di contenimento dei costi entro l'esercizio 2023;
  - Reti Di. Voghera S.r.l. (indiretta) sarà oggetto di azioni di contenimento dei costi entro l'esercizio 2023;
  - ASMT Tortona S.p.A. (indiretta) sarà oggetto di azioni di contenimento dei costi entro l'esercizio 2023;
  - Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. (indiretta) sarà oggetto di cessione/alienazione entro l'esercizio 2023;
  - SAPO S.p.A (indiretta) sarà oggetto di cessione/alienazione entro l'esercizio 2023;
  - A2E Servizi S.r.l. (indiretta) risulta in liquidazione;
6. di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare il provvedimento stesso ad ASM Voghera S.p.A. affinché provveda a quanto di competenza;
7. di confermare ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società dalla stessa controllate e, per quanto possibile, alle società dalla stessa partecipate, gli obiettivi specifici descritti in premessa qui integralmente richiamati.
8. di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, con voti n. 9 favorevoli n. 7

contrari n. 0  
astenuti n. 2

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL.

Parere ai sensi art.49 primo comma e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

N.28 del 19/12/2022

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CORANA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2021 (ART. 26, COMMA 11 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017).**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Corana, lì 19/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Dott. Cingolani Mariano

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Corana, lì 19/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Dott. Cingolani Mariano

---

#### **VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Corana, lì 19/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott. Cingolani Mariano

N.28 del 19/12/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Balduzzi Vittorio

Il Segretario Comunale  
F.to : Cingolani Dott. Mariano

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 10 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2023 al 26/01/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Corana, lì 11/01/2023

Il Segretario Comunale  
F.to : Cingolani Dott. Mariano

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 19-dic-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Corana, lì 19-dic-2022

Il Segretario Comunale  
F.to : Cingolani Dott. Mariano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Cingolani Dott. Mariano